

**Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (rifusione)**

COM(2008) 809 def. — 2008/0240 (COD)

(2009/C 306/08)

Il Consiglio, in data 16 febbraio 2009, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 95 del Trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale europeo in merito alla:

*«Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (rifusione)»*

La sezione specializzata Agricoltura, sviluppo rurale, ambiente, incaricata di preparare i lavori del Comitato in materia, ha formulato il proprio parere in data 18 maggio 2009, sulla base del progetto predisposto dal relatore RETUREAU.

Alla sua 454a sessione plenaria, dei giorni 10 e 11 giugno 2009 (seduta del 10 giugno), il Comitato economico e sociale europeo ha adottato il seguente parere con 109 voti favorevoli e 3 astensioni.

## 1. Conclusioni del CESE

1.1 L'articolo 95 TCE costituisce a giusto titolo la base giuridica della direttiva rifiuta, che mira a uniformare le condizioni di produzione e distribuzione delle apparecchiature elettriche ed elettroniche nel mercato interno. La scelta della forma giuridica della direttiva si giustifica per due motivi: in primo luogo si tratta della rifusione di una direttiva, e in secondo luogo gli Stati membri sono direttamente responsabili dell'applicazione delle sue norme e del controllo della loro osservanza, conformemente ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

1.2 Ciò nonostante, ad avviso del Comitato economico e sociale europeo (CESE) il controllo sull'applicazione della direttiva rifiuta deve mirare a un'armonizzazione quanto più possibile rigorosa della sua attuazione nel mercato interno, onde evitare le possibili complicazioni amministrative a livello transfrontaliero e le distorsioni della concorrenza che potrebbero derivarne.

1.3 Per quanto concerne le eventuali modifiche all'elenco dei prodotti tossici o pericolosi il cui uso è vietato o rigorosamente limitato, per il CESE il ricorso alla procedura di comitato può ritenersi un metodo sufficiente solo se le parti interessate sono state consultate ed è stato effettuato uno studio d'impatto per ciascuna sostanza aggiunta o ritirata dall'elenco.

## 2. Proposte della Commissione

2.1 Proponendo di sostituire la direttiva RAEE («rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche») con una direttiva rifiuta, volta ad aumentare i tassi di recupero e trattamento dei rifiuti, a estendere il campo di applicazione ai materiali medici e ospedalieri nonché agli strumenti di controllo, e a promuovere il riutilizzo dei materiali riparabili, la Commissione mira a una migliore tutela dell'ambiente e nel contempo a una semplificazione amministrativa. La proposta di direttiva sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment — RoHS) che forma oggetto del presente parere deve necessariamente tener conto della rifusione della direttiva RAEE ed essere essa stessa rifiuta di conseguenza.

2.2 Per quanto concerne i prodotti tossici, i servizi della Commissione ritengono che la rifusione proposta produrrà benefici netti globali, ancorché modesti. Inoltre, le opzioni raccomandate avranno un effetto cumulativo considerevole nel senso di rendere più chiara la direttiva e di armonizzare il suo recepimento e la sua applicazione, contribuendo così a una migliore regolamentazione.

2.3 Si tratta in particolare di ampliare il campo di applicazione delle due direttive aggiungendo le apparecchiature mediche e di sorveglianza alle altre apparecchiature già coperte dalle direttive precedenti. Si sottolinea inoltre la necessità di riutilizzare una parte delle apparecchiature anziché trattarle come rifiuti; la distinzione tra apparecchiature riciclate e rifiuti forma oggetto di dichiarazioni e verifiche appropriate.

2.4 Nella sua versione rifiuta, la direttiva RoHS mantiene la propria base giuridica (l'articolo 95 TCE in materia di mercato interno), e lo stesso vale per la direttiva RAEE (la cui base giuridica è l'articolo 175 TCE in materia di ambiente), conformemente all'obiettivo di quest'ultima, che è il recupero e il trattamento dei rifiuti delle AEE e il riutilizzo di una parte di queste ultime.

2.5 Gli allegati della direttiva rifiuta RoHS precisano la natura delle apparecchiature cui essa si applica (allegati I e II) e fungono da nuovo riferimento per la direttiva rifiuta RAEE. I prodotti tossici di cui la direttiva RoHS restringe l'uso restano immutati quanto alla loro natura e alle quantità massime tollerate; l'evoluzione scientifica e tecnica, così come le eventuali deroghe, sono prese in considerazione dalla procedura di comitato con controllo.

2.6 Secondo la Commissione, i benefici per l'ambiente saranno probabilmente considerevoli. Infatti, nei dispositivi medici e negli strumenti di monitoraggio e controllo sono utilizzate molte tonnellate di metalli pesanti di cui alla direttiva RoHS (oltre 1 400 tonnellate di piombo e circa 2,2 tonnellate di cadmio), pari allo 0,2-0,3 % del peso complessivo dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, e, se i rifiuti non

vengono gestiti in maniera appropriata, tali sostanze possono essere riversate nell'ambiente (solo il 49,7 % dei rifiuti di dispositivi medici e il 65,2 % di quelli di strumenti di monitoraggio e controllo formano oggetto di una raccolta differenziata). Limitare l'uso di tali sostanze nel quadro della direttiva RoHS consentirà quindi, a medio e a lungo termine, di eliminarle dai prodotti e dai rifiuti di questi ultimi. Un'analisi più approfondita mostra che, anche secondo le previsioni che ipotizzano tassi di riciclo più elevati, l'inclusione di tali apparecchiature nel campo di applicazione della direttiva RoHS risulterà vantaggiosa per l'ambiente.

2.7 Inoltre, l'armonizzazione orizzontale delle definizioni nelle direttive rifuse contribuirà a migliorarne l'applicazione nonché a rimuovere ostacoli amministrativi e procedure di attuazione troppo divergenti.

### 3. Osservazioni generali

3.1 La rifusione di atti normativi come le direttive RAEE e RoHS è una tecnica che può determinare, e di fatto determina nel caso in specie, una rielaborazione piuttosto significativa della normativa precedente.

3.2 Bisognerebbe fugare tutte le incertezze relative al campo di applicazione e alle definizioni, nonché quelle legate alle pratiche divergenti degli Stati membri in materia di conformità dei prodotti e l'eventuale ridondanza delle vecchie direttive rispetto al regolamento REACH. Se si vogliono limitare i costi di attuazione delle misure previste e gli oneri amministrativi, è indispensabile una effettiva armonizzazione.

3.3 Bisognerebbe rafforzare la complementarità e la coerenza delle due direttive con una serie di altre normative comunitarie (il quadro comune per la commercializzazione dei prodotti<sup>(1)</sup>, REACH<sup>(2)</sup> e la normativa in materia di prodotti che consumano energia<sup>(3)</sup>, per quanto concerne la progettazione delle apparecchiature).

3.4 Il CESE osserva con soddisfazione che in definitiva l'elenco dei prodotti vietati non viene modificato, mantenendo così un livello equivalente di tutela dei lavoratori e dei consumatori.

3.5 In proposito il CESE insiste sulla necessità di vigilare riguardo ai numerosi trasferimenti illegali di rifiuti pericolosi verso paesi privi delle attrezzature tecniche necessarie per trattarli in maniera appropriata, con gravi rischi per l'ambiente di quei paesi e la salute delle popolazioni locali. In alcuni di quei paesi il trattamento dei rifiuti elettronici pone già gravi problemi di salute pubblica: una situazione che potrebbe aggravarsi ulte-

riormente qualora i trattamenti preliminari dei rifiuti previsti dalla direttiva RAEE non fossero effettuati correttamente, nonché a causa dei rischi supplementari derivanti dall'estensione del suo campo di applicazione alle categorie 8 e 9.

3.6 Il CESE osserva che l'elenco delle sostanze vietate non viene modificato dalla rifusione proposta. Prima di autorizzare eventuali prodotti sostitutivi delle sostanze più tossiche o più pericolose occorre verificare che essi non comportino a loro volta dei rischi. Le eventuali esenzioni devono riguardare soltanto le sostanze che, allo stato attuale delle conoscenze e dell'evoluzione tecnologica, sono assolutamente insostituibili, ed essere accompagnate da tutte le necessarie disposizioni di tutela e precauzionali.

3.7 Il campo di applicazione definito dagli allegati I e II della direttiva RoHS rifusa può essere modificato dalla Commissione mediante la procedura di comitato con controllo; tuttavia, secondo il CESE tutte le ulteriori modifiche sostanziali dovrebbero formare oggetto di nuove analisi d'impatto e di nuove consultazioni preliminari. Il CESE si compiace dell'utilizzo della metodologia REACH per l'eventuale introduzione di nuovi divieti di sostanze.

3.8 Il CESE dà atto che l'armonizzazione orizzontale delle definizioni in tutte le direttive interessate (cfr. 3.3) contribuisce a una maggiore chiarezza e alla riduzione dei costi amministrativi.

3.9 Esso dà inoltre atto che la fissazione di un limite di tempo ragionevole (quattro anni) per le esenzioni di determinate sostanze consente di favorire la ricerca di soluzioni alternative, garantendo nel contempo ai produttori una sufficiente certezza giuridica.

3.10 Il CESE è consapevole del fatto che il quadro regolamentare così modificato inciderà sulla crescita delle imprese e sull'occupazione, e plaude al rafforzamento della coerenza tra le due direttive rifuse nonché alla semplificazione normativa e amministrativa così promossa.

3.11 Il CESE accoglie con favore l'estensione del campo di applicazione della direttiva RoHS a due categorie supplementari di apparecchiature (le categorie 8 e 9: dispositivi medici e strumenti di monitoraggio e controllo), nonché l'adozione del principio del riutilizzo di una parte delle apparecchiature raccolte, dato che il controllo che consente di distinguere i rifiuti dagli strumenti riciclati, in base alla dichiarazione e al controllo eventuale, è a suo avviso proporzionato.

<sup>(1)</sup> GU L 218 del 13.2.2008, pag. 82.

<sup>(2)</sup> GU L 396 del 30.12.2006.

<sup>(3)</sup> GU L 191 del 22.7.2005, pag. 29.

3.12 Esso accoglie inoltre con favore l'armonizzazione delle definizioni degli operatori economici interessati con quelle di cui al pacchetto «commercializzazione dei prodotti», nonché le nuove definizioni aggiunte (ad esempio quella di «dispositivi medici»).

3.13 Il CESE auspica vivamente che, così facendo, l'armonizzazione dell'attuazione della normativa a livello degli Stati membri risulti in concreto molto più efficace di quella avviata nel quadro delle direttive precedenti anteriori alla rifusione. Sarebbe comunque opportuno verificare, dopo alcuni anni di applicazione della direttiva proposta, se gli obiettivi da essa perseguiti siano stati effettivamente raggiunti.

Bruxelles, 10 giugno 2009

Il Presidente  
del Comitato economico e sociale europeo  
Mario SEPI

---